

**Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro del 20 settembre 2005, causa C-53/04, C. Marrosu, G Sardino c. Az. Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate, causa C-180/04, A. Vassallo c. Az. Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate.**

**Pronuncia pregiudiziale - applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e lavoro presso la Pubblica Amministrazione (dir. 1999/70/CE)**

**Le controversie vertono sull'applicazione alle PP.AA. della normativa italiana in materia di lavoro a tempo determinato.**

Sciolto in senso affermativo il dubbio sulla qualificabilità delle aziende convenute come P.A., l'Avv. Gen. ritiene competenza della Corte definire, alla luce del diritto comunitario, il conflitto tra due atti normativi nazionali, in quanto uno dei due recepisce una direttiva CE.

L'Avv. Gen. ritiene che la dir. 1999/70 non abbia escluso dal proprio ambito di applicazione i contratti con la P.A. Si tratta allora di sapere se la differenziazione compiuta dalla Repubblica Italiana tra contratti a tempo determinato abusivi che non possono essere riqualificati in tempo indeterminato per il fatto di coinvolgere una P.A. sia legittima o meno.

Particolarmente interessante è il percorso argomentativo seguito da Poiares Maduro che analizza la giurisprudenza costituzionale italiana (in part. sent. C. Cost. 89/2003) sull'accesso alla P.A. tramite concorso ex art. 97, co. 3 Cost. e relative eccezioni, alla ricerca della legittimità e della proporzionalità della deroga.

La proposta è di ritenere legittima la differenziazione dal momento che risponde ad esigenze di carattere costituzionale, nella misura in cui siano previste in detto settore delle misure effettive volte a prevenire eventuali usi abusivi del contratto a tempo determinato, conformemente allo spirito della direttiva.

(A cura di Luisa Marin, [L.Marin@law.uu.nl](mailto:L.Marin@law.uu.nl) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Tribunale di primo grado, sentenza 21 settembre 2005, cause riunite T-306/01 e T-315/01, Ahmed Ali Yusuf et al. c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee**

**Ricorso in annullamento  
Atti adottati nell'ambito della lotta contro il terrorismo**

Competenza del Consiglio ad imporre sanzioni economiche anche a privati - Prevalenza del diritto dell'Onu sul diritto comunitario - Esclusione del sindacato giurisdizionale del giudice comunitario - Non sussiste la violazione di diritti fondamentali riconosciuti a livello universale.

La Comunità europea è competente a imporre il congelamento dei capitali di privati nell'ambito della lotta contro il terrorismo internazionale.

Benché non sia membro dell'Onu, la Comunità europea deve essere considerata anch'essa vincolata agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, allo stesso modo dei suoi Stati membri. Il diritto dell'Onu prevale sul diritto comunitario.

Purché siano richieste dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, tali misure al controllo giurisdizionale del giudice comunitario. Esse non violano i diritti fondamentali della persona umana riconosciuti a livello universale.

A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza dell'Onu aveva adottato varie risoluzioni riguardanti Bin Laden, la rete Al-Qaeda e le persone ed entità loro associate, invitando gli Stati membri a

congelare i capitali e le altre risorse finanziarie controllate direttamente o indirettamente da tali persone ed entità. Tali risoluzioni sono state attuate nella Comunità europea da alcuni regolamenti del Consiglio, che dispongono il congelamento dei capitali delle persone ed entità interessate. Tali regolamenti sono stati impugnati dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con ricorso di annullamento da alcuni soggetti privati che erano stati oggetto delle misure restrittive stabilite dai regolamenti comunitari.

Il Tribunale ha respinto i ricorsi con una importante decisione. Anzitutto, poiché il Trattato CE consente al Consiglio di imporre sanzioni economiche e finanziarie a paesi terzi, allorché lo preveda una posizione comune adottata dall'Unione europea in ossequio alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), il Tribunale riconosce che il Consiglio è parimenti competente, in condizioni analoghe, ad imporre a soggetti privati sanzioni economiche e finanziarie, quali il congelamento dei capitali, nell'ambito della lotta contro il terrorismo internazionale.

Inoltre, poiché secondo il diritto internazionale gli obblighi degli Stati membri dell'Onu derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite prevalgono su qualsiasi altro obbligo, ivi compresi gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dal Trattato CE, analogamente la Comunità europea, pur non essendo membro dell'Onu, deve essere considerata anch'essa vincolata agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, allo stesso modo dei suoi Stati membri. Da un lato, infatti, la Comunità non può violare gli obblighi spettanti ai suoi Stati membri ai sensi della Carta né ostacolare la loro esecuzione. Dall'altro, essa è tenuta a adottare tutte le disposizioni necessarie perché i suoi Stati membri possano ottemperare a tali obblighi. Di conseguenza, il diritto dell'Onu prevale sul diritto comunitario. In forza di questa prevalenza, poiché il regolamento impugnato si limitava ad attuare, a livello comunitario, decisioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il sindacato di legittimità del giudice comunitario è escluso. Il giudice comunitario non potrebbe rimettere in discussione la legittimità di tali decisioni rispetto al diritto comunitario o ai diritti fondamentali riconosciuti dal medesimo. Infine, il congelamento dei capitali è giudicato misura che non viola i diritti fondamentali tutelati dal diritto internazionale generalmente riconosciuto (diritto di proprietà, diritto di difesa, diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo). Questa lacuna nella tutela giurisdizionale dei ricorrenti non è in sé contraria al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Il Tribunale ha infatti giudicato che il diritto di adire un giudice non è assoluto. Nella fattispecie, esso si scontra con l'immunità di giurisdizione di cui gode il Consiglio di sicurezza.

(A cura di Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Corte di giustizia, ordinanza 6 ottobre 2005, causa C-328/04, Vajnai**

**Domanda**

**pregiudiziale**

#### **Principio di non discriminazione e uso di simboli del totalitarismo. Incompetenza della Corte di giustizia**

In Ungheria il codice penale sanziona l'uso di simboli del totalitarismo in pubblico: conseguentemente non si può esporre, ad esempio, né un emblema delle SS né una stella rossa a cinque punte. Il caso in esame nasce dal fatto che il sig. Vajnai, vicepresidente del partito dei lavoratori ungherese, è stato sottoposto a giudizio per aver esibito sul proprio vestito una stella a cinque punte. Il giudice d'appello ungherese chiede alla Corte di giustizia se l'art. 6 TUE, la direttiva 2000/43/CE e gli art. 10, 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali non dovrebbero consentire ad un cittadino comunitario di manifestare le proprie opinioni politiche in qualsiasi stato membro con i simboli che le rappresentino (anche perché in altri paesi appartenenti all'UE tale fattispecie non costituisce reato e dunque si porrebbe in essere una discriminazione).

La Corte risponde con un'ordinanza in cui dichiara la propria incompetenza poiché la materia in oggetto non è ambito comunitario né sussiste alcun collegamento con una delle situazioni considerate dal Trattato.

(A cura di Stefania Ninatti)

#### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Léger, 11 ottobre 2005, causa C-173/03, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA c.**

## Domanda pregiudiziale

Köbler II - Responsabilità di uno Stato membro per violazione di diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale supremo: la normativa italiana (l. 177/1988) sotto esame. La manifesta violazione del diritto comunitario dovuto all'inosservanza dell'obbligo di rinvio.

La questione in esame riguarda una lite processuale, durata quasi 20 anni, fra l'impresa di trasporti marittimi Traghetti del Mediterraneo (TDM) e la Tirrenia, accusata di avere falsato il libero mercato grazie ad aiuti di stato e sussidi. Le varie corti italiane interpellate (da ultimo anche la Corte suprema di Cassazione) in questi anni si sono costantemente rifiutate di accogliere la richiesta della TDM di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato e hanno, viceversa, sempre ritenuto compatibile con le norme comunitarie il regime di sussidi a favore della Tirrenia. A seguito dell'ultima pronuncia della Corte di Cassazione la TDM ha, perciò, avviato un'azione di risarcimento davanti al Tribunale di Genova per l'accertamento della responsabilità della Repubblica Italiana al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati da tale sentenza.

A questo punto, il Tribunale di Genova solleva una pregiudiziale davanti alla Corte per sapere se "il diritto comunitario osti a che l'affermazione della responsabilità di uno Stato membro per i danni arrecati a singoli in caso di violazione del diritto comunitario commesso da un organo giurisdizionale supremo sia, da un lato, esclusa nell'ipotesi in cui la violazione è connessa all'interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove e, dall'altro, sia limitata - al di fuori di tali ipotesi - ai soli casi di dolo e colpa grave."

L'Avv. Léger conclude la lunga analisi del caso in esame sostenendo che, se l'esclusione da responsabilità nell'ipotesi in cui la violazione è connessa all'interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove è contraria al diritto comunitario, lo stesso non si può ripetere per la limitazione ai soli casi di dolo e colpa grave, purchè tale condizione non vada oltre la manifesta violazione del diritto applicabile.

(A cura di Stefania Ninatti)

**Corte di giustizia, sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen GmbH c. Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG**

Rinvio

pregiudiziale

## Servizi pubblici - Affidamento in house - Criteri per il riconoscimento di operazione in house

La direttiva sugli appalti pubblici di servizi non è applicabile in caso di concessione di pubblici servizi, ma l'autorità pubblica è tenuta a rispettare le norme generali del Trattato CE e i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Un'autorità pubblica non può attribuire senza previo espletamento di gara una concessione di pubblici servizi a una società se l'operazione non ha rilevanza puramente interna (in house), diversamente la totale mancanza di gara non è conforme al diritto comunitario.

L'applicazione delle regole comunitarie è esclusa solamente nel caso in cui l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'ente realizzi la maggior parte della sua attività con l'autorità che lo detiene. Tale controllo deve consentire all'autorità concedente di avere un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'ente.

Il comune di Bressanone concludeva con una società per azioni interamente detenuta dal comune - precedentemente azienda del comune - una convenzione con cui le affidava per un periodo di nove anni la gestione di un parcheggio, ritenendo che il totale controllo della società esimesse dall'obbligo di indire gara pubblica. Successivamente la convenzione veniva impugnata da altra società che gestiva un altro parcheggio nel medesimo comune, adducendo che il comune avrebbe dovuto effettuare un bando di gara pubblica.

Per la Corte, la direttiva in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi si applica agli appalti che

comportano un corrispettivo pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, ma non alle concessioni di pubblici servizi, come nel caso di specie dove la remunerazione del prestatore di servizi proviene dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del parcheggio e questa forma di remunerazione implica che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione. Pertanto, trattandosi di una concessione di pubblici servizi, la direttiva non è applicabile. Tuttavia, la Corte sottolinea che l'autorità pubblica è in principio tenuta a rispettare le norme generali del Trattato CE, quali la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. La Corte conclude che la totale mancanza di gara nel caso di un'attribuzione di concessione di pubblici servizi come quella controversa non è conforme al diritto comunitario. L'applicazione delle regole comunitarie è esclusa solamente nel caso in cui l'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'ente realizzi la maggior parte della sua attività con l'autorità che lo detiene. Tale controllo deve consentire all'autorità concedente di avere un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'ente. Nel caso di specie, invece, la società per azioni godeva di un vasto margine di autonomia tale da escludere che il comune esercitasse su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al riguardo la Corte osserva come le attività della società erano estese a tutta l'Italia e all'estero (al di là dunque dell'ambito territoriale comunale), il capitale sociale doveva essere aperto ad altri azionisti e al Consiglio di amministrazione erano stati conferiti ampi poteri, senza che in pratica venisse esercitato alcun controllo gestionale da parte del comune. Conseguentemente, l'affidamento diretto della gestione del parcheggio non può essere considerato un'operazione interna a cui le regole e i principi comunitari sono inapplicabili.

(A cura di Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Tribunale di primo grado, sentenza 18 ottobre 2005, causa T-60/03, Regione Siciliana c. Commissione delle Comunità europee**

**Ricorso in annullamento**

#### **Ricevibilità - Art. 230, quarto comma, Tr. CE - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente - Politiche strutturali - Regioni**

La sentenza conferma la decisione presa nel 2002 dalla Commissione europea di sopprimere il contributo del Fondo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di grandi opere pubbliche nella Regione Siciliana, fondata sulla mancata indicazione da parte dell'Italia della data presunta o indicativa di piena funzionalità delle opere e sul mancato interpello della Commissione per l'approvazione delle modifiche alle opere da realizzare. La pronuncia del Tribunale va segnalata per aver riconosciuto alla Regione Siciliana la posizione di parte legittimamente interessata al ricorso in ragione delle relazioni intercorse con la Commissione e per l'intervenuto mutamento della sua situazione giuridica. Il Tribunale rigetta pertanto l'eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla Commissione, che contestava alla ricorrente - la Regione Sicilia - la carenza di legittimazione ad agire, in quanto non direttamente interessata dalla decisione impugnata. Secondo la Commissione, infatti, uno dei principi centrali delle politiche strutturali sarebbe stato che la Commissione e gli Stati membri sono congiuntamente responsabili della programmazione delle azioni strutturali, mentre gli Stati membri sono i soli responsabili della messa in opera di tale politica, deducendo da ciò che gli Stati membri sono gli unici interlocutori della Commissione. Il Tribunale ritiene che la decisione della Commissione abbia necessariamente prodotto direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente. Inoltre, la decisione impugnata non lascia alcun potere discrezionale alle autorità italiane, in quanto la sua attuazione ha un carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Secondo una giurisprudenza costante (v., in tal senso, da ultimo sentenza 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito c. Commissione, in Racc. pag. II-203, punto 37), per stabilire se un atto di un'istituzione comunitaria riguardi direttamente un singolo ai sensi dell'art. 230 Tr. CE, occorre esaminare la sua natura effettiva al fine di accertare se, indipendentemente dalla sua forma, esso abbia un'incidenza immediata sugli interessi di questo singolo, modificando così in misura rilevante la sua situazione giuridica. Nel caso di specie la decisione impugnata ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente. Oltre a ciò, il Tribunale evidenzia come sono esistiti rapporti diretti tra la Regione ricorrente e la Commissione, sia durante la fase preparatoria della concessione del contributo, sia mediante l'invio diretto alla ricorrente della lettera che comunicava gli elementi idonei a costituire un'irregolarità e a giustificare un'eventuale decisione di soppressione del contributo.

(A cura di Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avvocato Generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 20 ottobre 2005, causa C-436/04, L.H. van Esbroeck c. Openbaar Ministerie.**

**Pronuncia pregiudiziale - art. 54 Convenzione Applicazione Accordo Schengen (CAAS) sul ne bis in idem - applicazione ratione temporis e nozione di medesimi fatti.**

**Il belga van Esbroeck è stato condannato ed ha scontato la pena in Norvegia per importazione, in data 1.6.2005, di stupefacenti. Ritornato in Belgio, veniva processato, e condannato in primo grado e in appello, per l'esportazione, in data 31.5.2005, degli stessi stupefacenti di cui alla condanna norvegese.**

La Corte di cassazione chiede alla CGCE di determinare l'applicabilità ratione temporis della CAAS, visto che al momento del fatto la Norvegia non era parte dell'area Schengen, mentre il Belgio lo era. L'Avv. Gen. propone di ritenere applicabile il ne bis in idem, dato il silenzio circa questo punto e alla luce della finalità dello stesso, come diritto individuale materiale dell'individuo, oltre che norma processuale [§ 33, si cfr. Quad. cost., n 3/2005, pp 679-682].

Sulla definizione di "medesimi fatti", punto ancora insoluto in dottrina, l'Avv. Gen. propone di privilegiare la dimensione fattuale, piuttosto che la qualificazione giuridica o il bene tutelato, sia per motivi linguistici che per la ratio della norma, che è quella di operare tra giurisdizioni di diversi Stati [§ 47].

Tuttavia l'art. 71 CAAS, impegnandosi a rispettare gli strumenti ONU in materia (art. 36 Conv. New York, 30.3.1961, che richiede agli SM di considerare lo stesso fatto come due reati distinti, se commesso in paesi diversi), dice apparentemente il contrario. Ai §§ 56-59 la soluzione dell'Avv. Gen., che argomenta sulla reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari tra gli SM, invece che sulla uniformità (se esiste!) delle risposte di politica criminale nell'UE.

(A cura di Luisa Marin)

**Sentenza del Tribunale, 21 ottobre 2005, T-315/01, Yassin Abdullah Kadi c. Consiglio dell'UE e Commissione delle Comunità Europee.**

**Domande di annullamento di regolamenti CE CE, attuative di risoluzioni ONU, relative alla lotta al terrorismo (pacchetto di misure contro Talibani, Osama bin Laden, Al-Qaeda)**

I ricorrenti hanno subito un sequestro di fondi sulla base di regolamenti CE che recepiscono risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, in quanto iscritti nelle note "liste" modificate dalla Commissione, sulla base dell'aggiornamento da parte del Comitato delle Sanzioni. In una lunga e articolata sentenza, il Tribunale conferma la competenza del Consiglio ad adottare sanzioni economiche contro individui (artt. 301, 60, 308 CE) nell'ambito della lotta al terrorismo, e, riconoscendo la prevalenza degli obblighi degli SM verso il sistema ONU sugli altri obblighi internazionali -inclusi quelli verso il sistema CE e la CEDU-, sancisce la supremazia del diritto ONU. La Comunità, al pari dei suoi SM, è tenuta al rispetto della Carta ONU. I regolamenti impugnati si limitano a dare effetto alle decisioni del Consiglio di Sicurezza (CS). Se il Tribunale non ha potere per controllare la legittimità interna delle decisioni del CS, esso nondimeno ha il potere di controllare la legittimità dei regolamenti e, indirettamente, delle risoluzioni del CS alla luce dello jus cogens, che il Tribunale riconosce essere quella norma perentoria di diritto internazionale pubblico cui né gli Stati né gli organi dell'ONU possono derogare. Alla luce dello jus cogens, vengono così esaminati i diritti fondamentali dei ricorrenti. Il ricorso viene giudicato infondato (si rinvia alla sentenza per l'esame dei singoli diritti).

(A cura di Luisa Marin)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Kokott, 27 ottobre 2005, C-212/04 Konstantinos Adeneler e a.**

**Rinvio pregiudiziale.**

**Obbligo di interpretazione del diritto nazionale in conformità a una direttiva prima della scadenza di attuazione della stessa.**

Nel presente caso la Corte di Giustizia viene investita di una domanda fondamentale, ovvero stabilire da quale momento i giudizi nazionali sono obbligati a disapplicare la normativa interna se non conforme a una direttiva comunitaria.

Sono due i possibili momenti che possono venire in rilievo: la scadenza del termine di attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno o il momento precedente, vale a dire l'entrata in vigore della direttiva stessa. L' Avv. Generale propende per questa ultima ipotesi in quanto l'obbligo di un'interpretazione conforme al diritto comunitario sussiste indipendentemente dalla concreta attuazione dello stesso e investe tutti gli attori protagonisti dell'ordinamento tra cui, dunque, anche i giudici nazionali. L'entrata in vigore delle direttive vincola gli Stati membri attraverso il rispetto del principio di collaborazione previsto all' art. 10 CE che, secondo l'Avv. Kokott, va inteso non solo "come obbligo di astensione ma anche come obbligo positivo di adottare tutte le adeguate misure di carattere generale o particolare per assicurare l'esecuzione degli obblighi comunitari". In tal caso l'obbligo incombe su tutte le autorità dello Stato membro comprese quelle giurisdizionali, nell'ambito delle loro competenze, ovvero l'interpretazione della norma nazionale conformemente al diritto comunitario.

(A cura di Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. D. Colomer, 25 ottobre 2005, C-408/03 Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio.**

**Ricorso della Commissione.**

**Il diritto di soggiorno per i cittadini europei non può essere negato qualora le risorse non siano personali.**

Con il presente ricorso la Commissione europea denuncia la violazione dell'art.18 CE - diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE - da parte del Belgio il quale nega la permanenza ai cittadini comunitari di altri Stati membri nel proprio territorio qualora questi non dispongano di risorse "personali"sufficienti.

Secondo l'Avv. Generale le limitazioni previste agli artt.18 CE - 21CE vanno ridotte al minimo indispensabile alla luce del principio di proporzionalità in modo da non stravolgere la portata della libertà di circolazione e di soggiorno. Per il solo fatto di essere cittadini dell'Unione essi hanno il diritto di dimorare negli Stati membri a condizione che l'interessato dimostri di poter provvedere al proprio sostentamento per non gravare sul bilancio del paese ospitante. È irrilevante, a tal proposito, che le risorse provengano direttamente dal richiedente il permesso di soggiorno o dalla sua famiglia.

(A cura di Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

Corte di giustizia, sentenza 8 novembre 2005, causa c-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contro States of Jersey e Jersey Potato Export Marketing Board

Rinvio

pregiudiziale

Dazi doganali e restrizioni quantitative - Equiparazione di Regno Unito, Isole Normanne e Isola di Man ad un unico Stato membro

Nella presente pronuncia, in materia di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e a restrizioni quantitative, la Corte ha dovuto preliminarmente statuire se, ai fini dell'applicazione degli artt. 23, 25, 28 e 29 CE, le Isole Normanne, l'Isola di

Man ed il Regno Unito fossero equiparabili ad un unico Stato membro, posto che, ai sensi dell'art. 299, n. 4, CE, tali isole non fanno parte del Regno Unito ma rappresentano un territorio di cui il detto Stato membro assume la rappresentanza con l'estero.

Ciò nondimeno, posto che il Protocollo n. 3 relativo alle isole Normanne e all'isola di Man (allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) dispone che la regolamentazione comunitaria in materia doganale e di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il regno Unito, in tali settori, il Regno Unito e le isole debbono considerarsi un unico Stato membro.

(A cura di Ilaria Carlotto, [ilaria.carlotto@virgilio.it](mailto:ilaria.carlotto@virgilio.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )